

LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICONOSCIMENTO CFU.....	2
1.1 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU delle carriere universitarie pregresse.....	2
1.2 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU per attività extracurricolari.....	3
2. RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE.....	4
3. ANNO DI AMMISSIONE.....	5
4. RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO.....	5
5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PONTIFICI.....	6
6. RICONOSCIMENTO CFU CONSEGUITI NEI PERCORSI ITS.....	7
7. RICONOSCIMENTO ESAMI SINGOLI.....	8
8. PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA O CAMBIO CURRICULUM.....	8
9. RICONOSCIMENTO CORSI CERTIPASS.....	9
10. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.....	10

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL RICONOSCIMENTO CFU

Con Legge n. 240/2010 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* (GURI n. 10 del 14 gennaio, serie generale, S.O n. 11/L), in vigore dal 29 gennaio 2011, e con il D.M. n. 931 del 4 Luglio 2024, sul riconoscimento dei crediti formativi extracurriculari, i CFU possono essere riconosciuti per:

- a) esami sostenuti presso Università legalmente riconosciute in Italia;
- b) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, e altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- d) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento delle attività avviene secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

1.1 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU delle carriere universitarie pregresse

- ❖ Per il riconoscimento degli esami si dovrà presentare il certificato degli esami sostenuti rilasciato dall'Università o, in alternativa, un'autocertificazione firmata.
Per quanto concerne la verifica delle autocertificazioni, verrà effettuato un controllo successivo, a campione su un 25% dei dichiaranti iscritti, stratificato per ogni CDL.
- ❖ La domanda per il riconoscimento dei crediti acquisiti in precedenti carriere universitarie deve essere presentata prima dell'immatricolazione; dopo l'immatricolazione i riconoscimenti non possono essere rimossi o modificati.
- ❖ La convalida avviene sulla base dell'identità del Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto e affinità dei contenuti e dei programmi di esame.
- ❖ Il riconoscimento avviene di norma con corrispondenza dei CFU acquisiti. Nel caso di ordinamenti ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU.
- ❖ Gli esami sono convalidati utilizzando una forchetta di massimo 4 cfu (es. un esame da 6 cfu, verrà riconosciuto con un insegnamento da massimo da 10 cfu).
- ❖ Gli esami sostenuti di I livello triennale non possono valere per la convalida sulle lauree di II livello (magistrali).
- ❖ Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
 - all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto;

- se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede con la convalida senza riportare il voto;
- se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media aritmetica delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;

1.2 Modalità e criteri di Riconoscimento CFU per attività extracurricolari

- ❖ La domanda per il riconoscimento delle attività formative extracurricolari può essere presentata sia in fase di prevalutazione al momento dell'iscrizione, sia in itinere dal 1°Aprile al 31 Maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre dell'Anno Accademico.
- ❖ Per il riconoscimento delle attività extracurricolari è necessario una certificazione a norma di legge rilasciata dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte.
- ❖ Se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta, invece, presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessaria una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta.
- ❖ La certificazione per il riconoscimento delle attività extracurricolari deve riportare le seguenti informazioni:
 - ente presso cui è stata svolta l'attività formativa, con contatto di riferimento
 - anagrafica dello studente
 - numero di ore dell'attività formativa svolta;
 - la valutazione dell'apprendimento
 - competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
 - vidimazione dell'ente presso cui è stata svolta l'attività formativa
- ❖ Il riconoscimento è possibile solo per attività formative con conseguimento di una prova e di una valutazione finale. Non saranno prese in considerazione attività formative certificate con attestato di frequenza o di partecipazione.
- ❖ Il modulo di autocertificazione è scaricabile sul nostro sito nella sezione Studenti, Riconoscimento cfu.
- ❖ Il limite massimo di crediti riconoscibili per attività extracurricolari è pari a 48 CFU per i CdL Triennali e i 24 CFU per i CdL Magistrali, di cui massimo 12 cfu per abilità lavorative.
- ❖ Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU nei CdL triennali e 24 CFU nei CdL Magistrali.
- ❖ Il riconoscimento delle attività formative sarà valutato dalla Commissione di Ateneo per il riconoscimento dei CFU e dagli Uffici preposti ed inserito in piattaforma come ESONERO.

- ❖ L'Ufficio competente si riserva di evadere la pratica entro 10 giorni lavorativi, in base all'ordine di invio della richiesta.
- ❖ Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale. Nel modulo di autodichiarazione dovranno essere, quindi, specificate quali attività formative sono state già riconosciute in carriere precedenti.
- ❖ Ogni 6 ore di attività formativa svolta e certificata verrà riconosciuto 1 CFU, secondo criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.
- ❖ L'esame parzialmente riconosciuto dovrà essere sostenuto oralmente, in fase transitoria, previo accordo con il docente di riferimento.
- ❖ Gli Uffici preposti si riservano di effettuare – anche a campione - ulteriori controlli di veridicità o reputazionali, anche qualora i certificati prodotti presentino le caratteristiche richieste.

2. RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Per i corsi di Laurea Triennali è previsto il riconoscimento delle seguenti certificazioni:

- ❖ certificazione Eipass 7 moduli, in Convenzione tra Universitas Mercatorum e gli Enti abilitati al rilascio, per la convalida dell'esame di "Abilità informatiche", su tutti i CdS indicati in tabella 1.
- ❖ tutte le certificazioni linguistiche (inglese, francese e spagnolo) a partire dal livello B1, in possesso dei requisiti di cui al DM 3889/2012, elencate sul sito del Ministero dell'Istruzione, su tutti i CdS indicati in tabella 1.

Tabella 1. Corsi di laurea triennali

CDS	ABILITA' INFORMATICHE	ABILITA' LINGUISTICHE
L3	X	X
L4	X	X
L7	non convalidabile	X
L8	non convalidabile	X
L9	non convalidabile	X
L12	X	Non convalidabile
L14	X	X
L18	X	X
L20	X	X
L24	X	X
L36	X	X
L40	X	X
L41	non convalidabile	X
L53	X	X

Per i corsi di Laurea Magistrali è previsto il riconoscimento delle seguenti certificazioni:

- ❖ certificazione Eipass Progressive, in Convenzione tra Universitas Mercatorum e gli Enti abilitati al rilascio, per la convalida dell'esame di "Abilità informatiche", su tutti i CdS indicati in tabella 2.
- ❖ tutte le certificazioni linguistiche (inglese) a partire dal livello B2, in possesso dei requisiti di cui al DM 3889/2012, elencate sul sito del Ministero dell'Istruzione, su tutti i CdS indicati in tabella 2.

Tabella 2. Corsi di laurea magistrali

CDS	ABILITA' INFORMATICHE	ABILITA' LINGUISTICHE
LM31	non convalidabile	non presente
LM51	non presente	X
LM52	X	X
LM77	non presente	X
LM38	X	non convalidabile
LM66	non convalidabile	X

3. ANNO DI AMMISSIONE

Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio:

- a) al II anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 31 cfu;
- b) al III anno se hanno avuto un riconoscimento uguale o superiore a 91 cfu;

4. RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO ESTERO

Agli studenti possono essere riconosciuti per l'immatricolazione esami sostenuti all'interno di carriere universitarie straniere, con conseguimento del titolo, ma non è possibile rilasciare l'equipollenza del titolo estero. Lo studente che si immatricola ad un corso di studio di ordinamento diverso o dello stesso ordinamento, ma di classe differente, può chiedere il riconoscimento di tutto o parte del percorso, in ogni caso con esclusione della prova finale.

Per il riconoscimento di un titolo straniero è necessario:

1. TITOLO IN LINGUA ORIGINALE E TRADOTTO

Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e avere il timbro "*per traduzione conforme*" o l'Apostille. Sia il diploma originale, sia la traduzione, devono essere complete di Apostille. L'Apostille deve essere presente se il titolo è stato conseguito in un

paese che aderisce alla Convenzione dell'Aja, in caso contrario è sufficiente la legalizzazione.

2. DICHIARAZIONE DI VALORE*

La dichiarazione di valore deve contenere le seguenti informazioni:

- Status dell'istituzione
- Durata del corso
- Durata totale della formazione per il conseguimento del titolo
- Sistema di votazione e voto minimo per il conseguimento del titolo e/o per l'accesso al ciclo di studi successivo
- Apostille o legalizzazione che ne garantiscono l'autenticità.

*Se lo studente non può presentare la Dichiarazione di Valore, può richiedere al CIMEA l'Attestato di Verifica e l'Attestato di Comparabilità.

3. TRADUZIONE DEL CORSO DI STUDI

Il corso di studi (esami) deve essere tradotto in italiano e avere il timbro "per traduzione conforme" o l'Apostille. L'Apostille deve essere presente se il titolo è stato conseguito in un paese che aderisce alla Convenzione dell'Aja, in caso contrario è sufficiente la legalizzazione.

5. RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PONTIFICI

- ❖ Il titolo deve essere stato rilasciato da una Facoltà o Università Ecclesiastica approvata dalla **Santa Sede** e operante in conformità con la Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* o precedenti normative. ([Istituzioni Accademiche riconosciute dalla Santa Sede](#)).
- ❖ Sul documento deve essere obbligatoriamente menzionato titolo di Baccalaureato o di Licenza. In assenza di tale dicitura dovrà essere richiesto, alla Facoltà dove è stato seguito il corso (e non dall'istituto a cui è aggregato) un attestato di comparabilità con i gradi accademici attuali.
 - **Baccalaureato (180 cfu)**: corrisponde alla Laurea (L).
 - **Licenza (120 cfu)**: corrisponde alla Laurea Magistrale (LM).
- ❖ Per il riconoscimento concordatario in Italia da parte del competente Ministero sono accolti solo i Titoli di Baccalaureato e Licenza conseguiti nelle **discipline ecclesiastiche** di Teologia, Sacra Scrittura, Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia, e Scienze religiose (D.P.R. 175/1994 e D.P.R. 63/2019).
- ❖ Gli altri titoli rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore della Santa Sede operanti in Italia (es. Psicologia, Scienze dell'Educazione, Filosofia non teologica, etc.) sono riconosciuti corrispondenti nell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dalla **tabella di corrispondenza** - aggiornata annualmente - del DM del 9/02/ 2024 ([Gazzetta Ufficiale](#)) e dai conseguenti **pareri del CUN**.
- ❖ Per il riconoscimento di titoli conseguiti presso Istituzioni Accademiche riconosciute dalla Santa Sede è necessaria una procedura che prevede la richiesta di **legalizzazione/vidimazione** presso:
 - 1) **Dicastero per la cultura e l'educazione – Ufficio Vidimazioni**
(Attesta l'autenticità della firma dell'autorità accademica dell'istituzione pontificia)
P.zza Pio XII n. 3 – Roma - tel. 06.69.883.634 – email vidimazioni@dce.va
pagina web: <http://www.educatio.va/content/cec/it/vidimazioni.html>
Documentazione richiesta:

- ✓ Originale del diploma in pergamena e una fotocopia;
 - ✓ Certificato di ottenimento del titolo contenente gli esami sostenuti.
 - 2) La Segreteria di Stato del Vaticano (Autentica la firma del funzionario del Dicastero)**
Palazzo Apostolico Vaticano – Città del Vaticano - tel. 06.6988.4839
L'ufficio vidimazioni si trova attualmente al colonnato di destra di Piazza San Pietro
Documentazione richiesta:
 - ✓ Diploma e certificato degli esami in originale
 - 3) L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede (Rende il documento valido per l'ordinamento italiano – Legalizzazione – Dichiarazione di Valore)**
Tutte le informazioni al seguente link: <https://ambsantasede.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/legalizzazioni/>
Ulteriori informazioni sulla pagina del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede: <https://www.dce.va/it/faq1.html>.
- ❖ In alternativa è possibile consultare il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) e richiedere un Attestato di Verifica (www.cimea.it) oppure richiedere l'equipollenza al MUR.
 - ❖ Per informazioni riguardo la normativa e i tratti caratterizzanti dell'iter procedimentale volto al riconoscimento dei titoli di studio confessionali si fa riferimento al sito del MUR ([Riconoscimento titoli Confessionali](#)).
 - ❖ Per il riconoscimento di **titoli non conclusi**, è sufficiente il certificato degli esami sostenuti (con votazione, crediti e anno di riferimento), rilasciato dalle Istituzioni Accademiche riconosciute dalla Santa Sede, firmato e timbrato dal Segretario o dal Rettore/Decano dell'istituzione.
In assenza di vidimazione/legalizzazione, l'Ateneo provvederà a verificare presso le Istituzioni Accademiche di riferimento l'autenticità del documento.

6. RICONOSCIMENTO CFU CONSEGUITI NEI PERCORSI ITS

- ❖ Secondo il DM n. 247/2023 i **diplomati ITS Academy** che si iscrivono a un corso di laurea possono ottenere il riconoscimento di crediti fino a un massimo di **60 CFU**.
- ❖ All'interno di questi 60 CFU:
 - Non sono riconoscibili i CFU relativi alle attività formative di base.
 - Sono riconoscibili fino a un massimo di 24 CFU per le attività formative caratterizzanti.
- ❖ I cfu vengono convalidati sulla base delle ore previste per ogni insegnamento conseguito all'interno del percorso ITS; viene riconosciuto 1 cfu per ogni 6 ore.
- ❖ Con riferimento all'art. 3, comma 2 della legge n. 99/2022, ogni ITS rientra in una macroarea, corrispondente ad una determinata figura professionale; per ogni percorso sono previsti riconoscimenti in determinati corsi di laurea, secondo le **tabelle** allegate al DM n.203 del 20/10/2023.
- ❖ L'Università valuterà la corrispondenza tra gli insegnamenti e le competenze acquisite nel percorso ITS e gli obiettivi formativi del Corso di Laurea prescelto.
- ❖ Università e ITS Academy possono stipulare degli accordi per facilitare il riconoscimento dei crediti. Questi accordi possono prevedere percorsi preferenziali o tabelle di riconoscimento già definite per specifici corsi.
- ❖ In assenza di accordi specifici o per percorsi non direttamente allineati, l'Università può effettuare una valutazione individuale del curriculum dello studente ITS, analizzando il piano di studi dettagliato, le ore di lezione, le attività di laboratorio, i tirocini e le competenze certificate.

- ❖ L'Ateneo - tramite convenzione - propone alle Fondazioni ITS Academy lo sviluppo in **coprogettazione di moduli formativi** rispetto ai piani di studio e gli sbocchi occupazionali degli studenti, per un totale di **50 CFU** (25 CFU al 1° anno e 25 CFU al 2° anno), valevoli per l'iscrizione al 3° anno presso il Corso di Laurea di Universitas Mercatorum.
- ❖ Per la richiesta di riconoscimento dei CFU, lo studente dovrà presentare la seguente **documentazione**:
 - **Diploma di Tecnico Superiore ITS Academy** (oppure l'autocertificazione di conseguimento ITS fornito dall'Ateneo, con riferimento alla figura professionale di riferimento secondo le **tabelle** allegate al DM n.203 del 20/10/2023).
 - **Certificato degli esami rilasciato dall'ITS** che attesti gli esami superati, le votazioni e i crediti maturati all'interno del percorso ITS.
 - **Programma Dettagliato del Corso ITS**:
 - ✓ Descrizione analitica dei moduli didattici, degli insegnamenti e dei relativi programmi.
 - ✓ Indicazione delle ore di lezione, di laboratorio e di tirocinio per ogni modulo/insegnamento.
 - ✓ Obiettivi formativi e competenze attese per ciascuna unità didattica.

7. RICONOSCIMENTO ESAMI SINGOLI

- ❖ Gli esami sostenuti come corsi singoli, compresi i 24 cfu per l'abilitazione all'insegnamento, (svolti a Universitas Mercatorum o in altri Atenei) possono essere riconosciuti su un corso di laurea triennale per un massimo di 60 cfu e devono essere conseguiti, tramite esami singoli, entro l'A.A. precedente all'anno di iscrizione al corso di laurea.
- ❖ Sui corsi di laurea magistrale è possibile riconoscere esami singoli, solo se lo studente ha una carriera accademica pregressa magistrale, anche se non conclusa. Il riconoscimento di esami singoli sarà possibile se l'insegnamento afferisce ad un percorso Magistrale.

8. PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI LAUREA O CAMBIO CURRICULUM

Gli studenti iscritti ad un corso di studio Universitas Mercatorum possono richiedere il passaggio ad un altro corso di studio Universitas Mercatorum, o il cambio curriculum nello stesso corso di studio, sulla base delle seguenti direttive:

- ❖ possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami già sostenuti;
- ❖ per i corsi di laurea magistrale, il passaggio ad un altro corso di laurea magistrale può essere effettuato esclusivamente se lo studente è in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso al corso;
- ❖ nel trasferimento da un corso di laurea ad un altro, il numero di cfu convalidati sul nuovo piano di studi dovrà essere tale da evitare il passaggio all'anno di corso successivo.
- ❖ Il riconoscimento, come convalida, avviene sempre nel rispetto dei criteri generali per il riconoscimento.

9. RICONOSCIMENTO CORSI CERTIPASS

L'Ateneo riconosce ai corsi Certipass i seguenti crediti formativi nei corsi di laurea dell'Universitas Mercatorum di seguito indicati.

CDL	Denominazione Esame	Cfu	Corso CERTIPASS
L-3	Prova di abilità informatica	10	7 Moduli User
L-4	Abilità informatiche e telematiche	3	7 Moduli User
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	4	Social Media Manager
L-7	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	3	Digital strategy e Inbound Marketing
L-8	Tirocini formativi e di orientamento	3	IT Security
	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	3	Informatica Giuridica
L-9	Tirocini formativi e di orientamento	3	WEB
	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	3	Informatica Giuridica
L-12	Abilità informatiche e telematiche	3	7 Moduli User
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	6	Epub
L-14	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	6	Informatica Giuridica
	Abilità informatiche e telematiche	4	7 Moduli User
L-18	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	6	Social Media Manager
	Abilità informatiche e telematiche	4	7 Moduli User
L-20	Abilità informatiche e telematiche	3	7 Moduli User
L-24	Abilità informatiche e telematiche	3	7 Moduli User
L-36	Abilità informatiche e telematiche	3	7 Moduli User
L-40	Abilità informatiche e telematiche	6	7 Moduli User
L-gastr	Informatica	6	7 Moduli User
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	8	Social Media Manager
LM-31	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	6	IT Security
LM-52	Abilità informatiche e telematiche		Eipass Progressive
LM-77	Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	6	Digital strategy e inbound marketing

10. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Con Legge n. 33 del 12 aprile 2022, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 98 - anno 163° e D.M. n. 930, del 29 luglio 2022:

1. A partire dall'a.a. 2022/2023 lo studente può iscriversi contemporaneamente a massimo 2 corsi di istruzione superiore, presso istituzioni italiane ed estere.
2. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea (triennale o magistrale) purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti.
3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
4. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio.
5. L'iscrizione a due corsi di laurea (triennale o magistrale) diversi, è consentita qualora i due corsi di studio **si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative**.

È possibile iscriversi contemporaneamente, anche presso più università, AFAM, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, fatti salvi i requisiti in ingresso e l'eventuale vincolo dell'obbligo di frequenza (art. 3 del DM n. 930/2022), secondo le casistiche indicate nella tabella 3.

	L	LM	LM Ciclo unico	Scuola di specializzazione	Scuola di specializzazione medica	Master	Dottorato di ricerca
L	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
LM	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
LM (a ciclo unico)	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Scuola di specializzazio ne	SI	SI	SI	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)
Scuola di specializzazio ne medica	N O	NO	NO	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	SI	SI
Master	SI	SI	SI	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)	SI	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)	Non disciplinato dalla legge n.33/2022
Dottorato di ricerca	SI	SI	SI	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)	Sì (art.2, c.3 DM 930/2022)	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Tabella 3. Contemporanea iscrizione

❖ **Documentazione richiesta:**

- In fase di iscrizione, lo studente dovrà presentare una **dichiarazione**, presso entrambe le istituzioni, dichiarando la volontà di iscriversi al secondo corso universitario, **autocertificando il possesso dei requisiti necessari**.
- La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all'interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.
- Lo studente dovrà presentare i **piani di studio** dei relativi corsi di laurea per la valutazione della compatibilità della doppia iscrizione (per verificare che si **differenzino per almeno i due terzi delle attività formative**) e per eventuali riconoscimenti dei crediti relativi a insegnamenti comuni a entrambi i corsi.

❖ **Verifica differenza dei 2/3 delle attività formative:**

- L'Ufficio Valutazioni dovrà comparare i piani di studio dei corsi di laurea richiesti dallo studente. Nel calcolo verrà considerato il numero inferiore di cfu per ogni esame in comune dei cdl confrontati.
- Per consentire la doppia iscrizione a due corsi di laurea triennali la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 60 cfu.
- Per consentire la doppia iscrizione a due corsi di laurea magistrali la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 40 cfu.
- Per consentire la doppia iscrizione ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale la somma dei crediti in comune dovrà essere inferiore ai 40 cfu.
- Gli esami in comune verranno valutati sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).